

## ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

<p>«74. Diisocianati, O = C=N-R-N = C=O, in cui R è un'unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata»</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o</li> <li>b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.</li> </ol> </li> <li>2. Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o</li> <li>b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull'imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».</li> </ol> </li> <li>3. Ai fini della presente voce, per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.</li> <li>4. La formazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell'esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Tale formazione riguarda almeno:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;</li> <li>b) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>— manipolazione di miscele all'aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);</li> <li>— applicazione a spruzzo in cabina ventilata;</li> <li>— applicazione con rullo;</li> <li>— applicazione con pennello;</li> <li>— applicazione per immersione o colata;</li> <li>— trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;</li> <li>— pulitura e rifiuti;</li> <li>— qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;</li> </ul> </li> <li>c) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>— manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);</li> <li>— applicazioni per fonderie;</li> <li>— manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;</li> <li>— manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (&gt; 45 °C);</li> <li>— applicazione a spruzzo all'aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);</li> <li>— qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
---	---

- 
5. Elementi di formazione:
- a) formazione generale, anche on line, riguardante:
- chimica dei diisocianati;
  - pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
  - esposizione ai diisocianati;
  - valori limite di esposizione professionale;
  - modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
  - odore come segnale di pericolo;
  - importanza della volatilità per il rischio;
  - viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
  - igiene personale;
  - attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
  - rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
  - rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  - sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
  - ventilazione;
  - pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
  - smaltimento di imballaggi vuoti;
  - protezione degli astanti;
  - individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
  - sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
  - sicurezza basata sui comportamenti (*behaviour-based*);
  - certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
- b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
- ulteriori aspetti basati sui comportamenti (*behaviour-based*);
  - manutenzione;
  - gestione dei cambiamenti;
  - valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
  - rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  - certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
- c) formazione avanzata, anche on line, riguardante:
- eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
  - applicazione a spruzzo al di fuori dell'apposita cabina;
  - manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti ( $> 45\text{ °C}$ );
  - certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.
6. La formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l'utilizzatore industriale o professionale. Gli Stati membri possono attuare o continuare ad applicare i loro requisiti nazionali per l'uso di tali sostanze e miscele, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui ai paragrafi 4 e 5.
7. Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell'ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell'imballaggio e della progettazione.
8. Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione di cui ai paragrafi 4 e 5. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
9. Nelle relazioni di cui all'articolo 117, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
- a) i requisiti stabiliti per la formazione e altre misure di gestione dei rischi previsti dalla legislazione nazionale e connessi all'uso industriale e professionale dei diisocianati;
-

---

	<p>b) il numero di casi di asma professionale e di malattie professionali delle vie respiratorie e cutanee segnalati e riconosciuti in relazione ai diisocianati;</p> <p>c) i limiti nazionali di esposizione ai diisocianati, se esistono;</p> <p>d) le informazioni sulle attività di esecuzione relative alla restrizione.</p> <p>10. Tale restrizione si applica fatte salve altre normative dell'Unione in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.</p>
--	--

---